



La verifica delle autocertificazioni dei Datori alle DPL ai fini del DURC *di Michele Regina*

La lettera circolare del 12.5.2010 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tratta della verifica delle autocertificazioni dei datori ai sensi art. 9 del DM 24 ottobre 2007.¹

In pratica il Ministero ricorda alle proprie strutture territoriali che INPS e INAIL possono richiedere appunto alle Dpl la verifica delle autocertificazioni fatte dalle Imprese ai fini DURC per la fruizione di agevolazioni contributive e normative.

Si ricorda che il possesso del DURC, richiesto come ricordato per la concessione dei benefici contributivi, non comporta il necessario rilascio del documento da parte degli Istituti, ma impone agli stessi Istituti previdenziali la verifica sulla sussistenza dei presupposti per il suo rilascio.

Per tale motivo i datori devono consegnare alla Direzione provinciale del lavoro competente secondo la sede legale dell'impresa interessata un'autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A del DM 24 ottobre 2007² ovvero ancora il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta e resta valida finché non intervenga una variazione, la quale dovrà essere immediatamente dichiarata allo stesso ufficio che ha ricevuto l'autocertificazione originaria.

La dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 aprile 2009, ovvero successivamente ma preventivamente alla prima fruizione del beneficio.

Gli Istituti possono richiedere alla Dpl una verifica in merito all'avvenuta

autocertificazione da parte dei datori di lavoro. Nel caso di superamento dei 30 giorni, previsti per il rilascio del Durc, gli Istituti possono procedere nella concessione dei benefici contributivi.

In caso di verifica delle Dpl delle autocertificazioni di che trattasi se venga riscontrata un'incompleta o mancata autocertificazione, le stesse Dpl invitano il datore a sanare la situazione. Il Ministero ricorda che una tale evenienza però non pregiudica la fruizione dei benefici, in quanto l'inadempimento formale non è causa ostativa alla fruizione medesima purché in presenza delle condizioni di legge di cui all'allegato A del DM 24.10.2007.

Inoltre le Dpl dovranno concordare con gli Istituti le verifiche a campione sulle ditte ai fini della veridicità di quanto scritto nelle autocertificazioni in relazione anche al tipo di beneficio richiesto e agli incentivi previsti per i quali è necessaria un'istanza del datore, come nel caso previsto dall'art. 20 e 24 delle Modalità di applicazione tariffe INAIL (MAT) nel termine massimo stabilito del provvedimento di concessione.

Rimane impregiudicata altresì la facoltà delle DPL di effettuare anche verifiche successive, come rimane impregiudicata l'attivazione delle procedure di recupero da parte di INPS e INAIL con l'irrogazione delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni non veritiere che comportino indebite fruizioni di benefici.

Note

¹ Art. 9

(Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC)

1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'Allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.

2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell'art. 15 del decreto legislativo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla Commissione delle violazioni di cui all'Allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1.

5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito

2 Allegato A

Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'art. 9 la cui violazione è causa ostativa al rilascio del DURC

Violazione	Periodo di non rilascio del DURC
Art. 589, comma 2, cod. pen.	24 mesi
Art. 437, cod. pen.	24 mesi
Art. 590, comma 3, cod. pen.	18 mesi
Disposizioni indicate dall' art. 22, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494	12 mesi
Disposizioni indicate dall' art. 89, comma 1 e comma 2, lett. a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626	12 mesi
Disposizioni indicate dall' art. 77, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164	12 mesi
Disposizioni indicate dall' art. 58, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 303/1956	12 mesi
Disposizioni indicate dall' art. 389, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 547/1955	12 mesi
Art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998	8 mesi
Art. 3, commi da 3 a 56, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (come modificato dall'art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)	6 mesi
Artt. 7 e 9, D.Lgs. n. 66/2003 (*)	3 mesi